

CONTRIBUTO UNIFICATO



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Roma

Sezione specializzata in materia di imprese

Composta dai magistrati

Roberto Reali, Presidente;

Francesco Ferdinandi, Consigliere rel;

Raffaella Tronci, Consigliere;

Ha emesso la seguente

Sentenza

Nel procedimento n 6966/16 RG

Tra

██████████, con gli avv. ██████████
CF: CVL DCI 47 K09 4 800 P

Appellante

Repubblica Federale di Germania

Appellata -Contumace

Ministero degli Affari Esteri, con l'Avvocatura dello Stato

CE: 80 21 33 305 84

Appellato-Appellante incidentale

La presente sentenza non rientra nelle materia che appartengono ex lege alla competenza della sezione imprese.

Conclusioni : come da verbale del 3.12.19

Motivi della decisione

██████████ ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc emessa dal Tribunale di Roma in data 11.10.16, con cui è stata rigettata la domanda di risarcimento danni, proposta dallo stesso nella qualità di erede di ██████████, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, per essere stato il *de cuius* ivi deportato ed internato in

Ammissa alla produzione a debito per la sola registrazione della sentenza DPR. 26-4-1985 n. 131 art. 59 (art. 4) PA e Rettore D. Deino
F. S. N. A. U. S.
P. S. R. C. A. U. T. I. V. A. D.

1 COPIA AUTENTICA
AVVOCATURA DELLO
STATO
L. 103/79

vari campi di concentramento durante i noti eventi bellici , lamentando che il Tribunale , facendo malgoverno delle risultanze istruttorie , abbia ritenuto insussistente l' adeguata prova dei fatti illeciti lamentati in danno di ██████████ ; produce comunque , a sostegno della domanda , nuova documentazione , deducendone l'ammissibilità in base all'art. 702 quater cpc , siccome indispensabile ai fini della decisione .

-La Repubblica Federale di Germania non si è costituita , ma ha rimesso , per il tramite della propria Ambasciata in Italia , una nota in data 17.1.17 , con cui , richiamata altra nota in data 5.1.15 trasmessa al Ministero degli Affari Esteri (pur allegata) , rappresenta che il procedimento costituisce una violazione dei principi del diritto internazionale , affermati dalla Corte Internazionale di Giustizia con sentenza del 3.2.12 ; e che pertanto " non depositerà ulteriori atti " .

-Si è costituito il Ministero degli Affari Esteri , già intervenuto in primo grado , che propone appello incidentale con riguardo alla qualificazione dell'intervento effettuato , come adesivo dipendente , piuttosto che come adesivo autonomo , nonché con riguardo al mancato accoglimento delle eccezioni di prescrizione , di inammissibilità del diritto al risarcimento in base ai trattati di Bonn , di decadenza dell'azione in base all'art. 77 del trattato di pace .

-Giova riassumere la motivazione offerta dal Tribunale . Il giudice di primo grado ha ritenuto ammissibile l'intervento del Ministero , qualificandolo come adesivo dipendente , sulla base dell'interesse , giuridicamente rilevante , al mantenimento delle buone relazioni diplomatiche tra i due Stati , " ed in particolar modo in ragione dell'obbligo prospettato dalla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia in data 3.02.12 a carico della Stato italiano di riparare il pregiudizio causato alla Repubblica Federale Tedesca dalle pronunce emesse in violazione del principio di immunità degli Stati " . Il Tribunale , quindi , a seguito di un analitico esame dello svolgimento della giurisprudenza , segnato dalla menzionata sentenza della CIG , della Corte Costituzionale italiana n 238/14 , della Cassazione a sezioni unite n 21946/15 , ha concluso , sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte , per la piena sussistenza della giurisdizione del giudice italiano , da ritenersi prevalente rispetto al principio di immunità dalla giurisdizione civile dello Stato estero , quando si facciano valere , come nella specie , diritti inviolabili dell'uomo ; soggiungendo che la giurisdizione del giudice italiano sussiste anche in



base all'art. 3 comma primo della L. 218/95 , atteso che la Repubblica Federale della Germania ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio , da individuarsi nel proprio Ambasciatore in Italia . Sotto il profilo processuale , il Tribunale ha ritenuto , inoltre , inammissibili le varie eccezioni sollevate in primo grado dall'amministrazione (prescrizione , inammissibilità e decadenza in base ai menzionati trattati) , osservando che l'interventore adesivo dipendente manca del potere di sostituirsi al convenuto al fine di sollevare eccezioni avverso la domanda attrice , non proposte dal convenuto medesimo , come nella specie , attesa la contumacia della Repubblica Federale di Germania ; peraltro , il Tribunale ha ritenuto altresì infondate nel merito le dette questioni . Tuttavia il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria , ritenendo che non ricorresse adeguata prova della deportazione ed internamento [REDACTED] . Al riguardo il Tribunale ha rilevato che l'attore aveva prodotto : 1) una dichiarazione dell'associazione partigiani del 5.10.45 , da cui risulterebbe che il Cavallina " fu preso e portato in Germania " ; 2) una lettera dell'International Tracing Service della Croce Rossa , da cui risulterebbe l'internamento [REDACTED] ; 3) una pagina internet tratta dal sito Wikipedia relativa al campo di concentramento di Natzweiler. Il Tribunale ha ritenuto che siffatta documentazione fosse generica ed insufficiente , in particolare osservando , quanto al documento sub 2) , che l'attore ben avrebbe potuto produrre , anziché una lettera priva di valenza certificatoria , copia delle informazioni tratte dagli archivi e dei documenti consultati dall'ITS (che custodisce un archivio delle persecuzioni nazionalsocialiste) , al fine di provare la condizione di internato del *de cuius* .

-Prima di procedere all'esame dei motivi di appello appare opportuno osservare come non possa farsi conto alcuno della nota sopra menzionata , rimessa dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a questa Corte , giacché , nell'ordinamento italiano , le parti possono interloquire con il giudice , per il solo tramite di un difensore .

-Appare logicamente preliminare l'esame dell'appello incidentale .

-*In limine* appare opportuno evidenziare che in difetto di impugnazione al riguardo , la questione di giurisdizione non può essere nuovamente affrontata e discussa ; onde rimangono ferme le conclusioni attinte dal Tribunale sulla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano .

-L'appello incidentale non può trovare accoglimento . Appare radicalmente infondata la doglianza dell'amministrazione , sulla errata qualificazione dell'intervento , come adesivo dipendente , anziché adesivo autonomo . Secondo la definizione classica , l'intervento adesivo autonomo è l'intervento del terzo che fin dall'inizio del processo avrebbe potuto agire od essere convenuto come litisconsorte da una delle parti . Appare tuttavia evidente che tali condizioni non appaiono in alcun modo ricorrenti nella specie , atteso che la Repubblica Italiana in alcun modo avrebbe potuto essere convenuta per i fatti e le ragioni lamentati dal ██████████ , consistenti in *delicta imperii* di altro Stato . Deve pertanto negarsi che l'intervento del Ministero possa qualificarsi come adesivo autonomo ; onde non può che rimanere ferma la qualificazione offerta dal Tribunale in termini di intervento adesivo dipendente , con ogni conseguenza sull' ammissibilità dell'intervento effettuato dal Ministero , in difetto di impugnazione , al riguardo , da parte ██████████ . Ciò posto , non può che seguirne l'inammissibilità dell'appello del Ministero , con riguardo alle eccezioni di prescrizione , inammissibilità e decadenza disattese dal Tribunale , giacché l'interventore adesivo dipendente non è provvisto di autonoma facoltà a proporre appello nel caso in cui la parte adiuvata , a sua volta , non si sia avvalsa del diritto di proporre impugnazione , salvo che per quanto attiene alle questioni specificamente attinenti alla stessa qualificazione dell'intervento (Cass. 5744/11) . Pertanto ogni ulteriore discussione sulle questioni di prescrizione e decadenza disattese dal giudice di primo grado , non può che rimanere preclusa e tali questioni non possono essere nuovamente affrontate dinanzi questa Corte .

-Prima di procedere all'esame dell'appello principale , occorre affrontare la questione , non espressamente discussa nella sentenza di primo grado , relativa alla effettiva sussistenza , in capo a ██████████ , della qualità di erede di ██████████ . Il Tribunale ha espressamente affermato , in più luoghi della sentenza , che l'attore è il figlio di ██████████ ██████████ (pag. 10 e 11) . Pertanto , in difetto di espressa censura impugnatoria , la sussistenza del detto rapporto di filiazione non può essere messa in discussione . Orbene , secondo condivisibile indirizzo della Corte di legittimità , la parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria (come il figlio del *de cuius*) , non è tenuta a dimostrare di aver accettato l'eredità , qualora proponga in giudizio domande che manifestino ,

come nella specie , la volontà di accettare l'eredità (Cass. 21288/11) . Pertanto non può essere messa in discussione la qualità di erede dell'attore ; onde si appalesa superfluo l'esame dell'ammissibilità della produzione , nell'odierno grado , della dichiarazione sostitutiva di notorietà , effettuata dall'attore , relativa alla propria qualità di erede , come pure della valenza probatoria di siffatta dichiarazione .

-L'appello principale è fondato .

Si è visto che il Tribunale ha rigettato la domanda per difetto di prova . Le conclusioni attinte dal Tribunale , con riguardo al difetto di idonei elementi probatori , vanno condivise , anche se per ragioni parzialmente diverse. Deve ritenersi invero che la pagina di Wikipedia , così come la dichiarazione dell'Associazione Partigiani , sezione di Trieste , in data 5.10.45 , non appaiono idonee a dimostrare alcunché di concludente con riguardo alla deportazione ed all'internamento del ██████████ , anche con riferimento al relativo periodo , potendosi osservare (a tacer d'altro) che la pagina di Wikipedia contiene notizie sul campo di concentramento di Natzweiler (uno di quelli in cui sarebbe stato internato il ██████████) , ma non contiene alcun riferimento alla persona del ██████████ mentre la " dichiarazione" dell'Associazione Partigiani , si limita del tutto genericamente a riportare la circostanza , secondo cui il ██████████ in data 25.11.44 sarebbe stato " preso e portato in Germania " , senza specificazione del successivo internamento in un campo di concentramento . Quanto alla "lettera" dell'ITS , le ragioni dell'inidoneità probatoria della stessa vanno ravvisate , non già nelle osservazioni , invero formalistiche del Tribunale , ma nel fatto che a stretto rigore essa riguarda ██████████ e non ██████████ ; onde non può escludersi , nonostante la coincidenza della data di nascita (26.4.23) che si tratti di soggetti diversi ; né ricorrono idonei elementi che consentano di superare tale discrasia , ritenendo che all'apparente diversità dei nomi corrisponda un unico soggetto . Dunque , in base alla documentazione prodotta in primo grado , ██████████ non ha dato prova della fondatezza della domanda risarcitoria . Né può fondatamente sostenersi da parte dell'appellante che le circostanze della deportazione e successivo internamento sarebbero incontestate , giacché per pacifica giurisprudenza , il principio di non contestazione non si applica nel caso di contumacia del convenuto (e tale deve essere considerata la RFT nonostante la rimessione a questa Corte della richiamata nota

) . ██████████ ha prodotto tuttavia , nell'odierno grado , ulteriore documentazione . In particolare con l'atto di impugnazione ha prodotto : a) attestato del Prefetto di Ferrara , in data 13.5.64 , in cui si riconosce a ██████████ la qualifica di " civile reduce dalla deportazione " , siccome catturato in data 25.11.44 ed internato in vari campi di concentramento fino al 27.6.45 , data del suo rimpatrio ; nonché b) estratto della GU della Repubblica Italiana del 22.5.68 , contenente elenchi nominativi delle domande accolte per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialista , tra cui figura anche ██████████ , nato a Berra il 26.4.23 , deportato a Dachau , Natzweiler , Leonberg . All'udienza del 20.6.17 , l'appellante ha prodotto poi ulteriore documentazione rilasciata dall'ITS ; tuttavia in difetto della prova di non averla potuta acquisire prima della proposizione dell'impugnazione , tale documentazione va considerata senz'altro inammissibile . Diversamente deve dirsi , invece , per la documentazione prodotta con l'impugnazione , trattandosi di documenti indispensabili per la decisione ai sensi dell'art. 702 quater cpc , atteso che la documentazione prodotta in primo grado era del tutto inidonea alla prova dei fatti , come si è visto , mentre la documentazione prodotta con l'atto di appello , appare pienamente idonea a dar prova della deportazione e dell'internamento del ██████████ per l'indicato periodo , attesa la sua ufficialità , e dunque in tal senso è indispensabile ai fini della decisione , ché altrimenti la domanda del ██████████ non potrebbe trovare accoglimento .
Risulta dunque provata la sussistenza del crimine commesso in danno di ██████████ . Di tale crimine , ancorché commesso dal Terzo Reich , deve rispondere giuridicamente e quindi patrimonialmente , la Repubblica Federale di Germania , attesa la continuità giuridica tra la stessa ed il Terzo Reich , affermata dalla comune dottrina , sulla base del principio (di diritto internazionale) di identità e continuità tra gli Stati , con conseguente successione nei rapporti giuridici preesistenti , pur nella diversità delle forme di governo : diversità – è appena il caso di sottolinearlo – radicale , ed anzi incommensurabile , avuto riguardo ai valori di libertà e democrazia cui si ispira l'attuale Repubblica Federale di Germania , rispetto alla visione totalitaria e razzista del Terzo Reich , e che tuttavia non impedisce l'applicazione del principio di continuità giuridica , attesa l'identità dello Stato .

Non rimane che valutare e liquidare i danni subiti dal [REDACTED]. Come risulta dal menzionato attestato del Prefetto di Firenze, [REDACTED] venne catturato da truppe naziste il 25.11.44 e deportato in vari campi di concentramento tedeschi sino alla liberazione avvenuta il 27.6.45: il crimine perpetrato in danno del [REDACTED] si protrasse quindi per circa sette mesi. L'attore ha richiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non, "da liquidarsi in via equitativa e comunque nella misura di almeno 30.000 euro". Non v'è prova del fatto che il [REDACTED] sia stato costretto a lavorare in una fabbrica ove venivano prodotti aeroplani; onde non v'è idonea prova di danni patrimoniali. Pertanto va risarcito soltanto il danno non patrimoniale, costituito dalla gravissima lesione dei diritti inviolabili del [REDACTED], perpetrata attraverso la cattura, deportazione ed internamento. La formula utilizzata dall'attore, sia in primo grado che dinanzi questa Corte, nel richiedere i danni ("nella misura di almeno 30.000 euro") appare del tutto equivalente alla formula, in uso tra i pratici, con cui si chiede la condanna al pagamento di una determinata somma di danaro "o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia", giacché la formula utilizzata dal [REDACTED], al pari di quella testé riportata, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza apposizione di vincoli e limitazioni (Cass. 2641/06). Questa Corte non incontra, pertanto, nella liquidazione del danno, alcun vincolo derivante dalle indicazioni quantitative contenute nella domanda. Costituisce fatto notorio, la condizione di gravissima sofferenza morale e materiale che affliggeva le persone internate nei campi di concentramento, sulla quale appare, pertanto, davvero appare superfluo soffermarsi. Avuto riguardo alla gravità delle violazioni ai diritti fondamentali di [REDACTED], nonché alla loro protrazione nel tempo, reputa la Corte equo liquidare all'attualità euro 100.000, comprensiva degli accessori alla data della pronuncia; andranno pertanto corrisposti in aggiunta gli ulteriori interessi dalla data della sentenza al pagamento. Da ultimo appare opportuno soggiungere che seppure il *de cuius* risulta inserito, come si è visto sopra, tra i soggetti ammessi all'indennizzo previsto dalla L. 404/63, tale indennizzo in alcun modo potrebbe essere detratto dalla somma liquidata a titolo di danni, in base al principio della *compensatio lucri cum damno*, non risultando dagli atti, oltre che l'effettiva corresponsione, la precisa entità dello stesso (

1114
cfr. Cass. 14932/13 per il caso analogo della *compensatio* tra indennizzo ex L. 210/92 e risarcimento danni in favore di emotrasfusi).

In definitiva la Repubblica Federale di Germania va condannata a pagare in favore di Cavallina Diego , quale erede di ██████████ , la somma di euro 100.000 , oltre interessi dalla sentenza al saldo .

Le spese seguono la soccombenza .

PQM


La Corte in integrale riforma dell'ordinanza impugnata , condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di ██████████ , della somma di euro 100.000 (centomila), oltre interessi dalla sentenza al saldo ;

condanna la Repubblica Federale di Germania ed il Ministero degli Affari Esteri , in solido tra di loro , alla refusione delle spese che liquida , per il primo grado , in euro 8.500 per compensi ed euro 267 per spese , oltre accessori come per legge , e per il secondo grado in euro 10.000 per compensi ed euro 804 per spese vive , oltre accessori come per legge .

Roma 16.9.20


Il Presidente

Roberto Reali



Il consigliere est.

Francesco Ferdinandi



Depositato in Cancelleria

4 NOV 2020

Roma

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dell'essa Stefania Migliore



CORTE D'APPELLO DI ROMA
UFFICIO COPIE CIVILI

Ai sensi dell' Art. 285 T.U.
spese di giustizia,
si attesta l'avvenuto
pagamento dei diritti

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del.....

Sig. / Avv. ... [REDACTED]

nell'interesse di [REDACTED]

in forma esecutiva

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma li, **19 GEN. 2021**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giovanna Laureti

